

Misure regionali per migliorare la qualità dell'aria (aggiornate al 1° ottobre 2024)

SETTORE MOBILITÀ

Limitazioni permanenti dei veicoli inquinanti

In Lombardia sono in vigore le seguenti [limitazioni permanenti](#) della circolazione per i veicoli più inquinanti:

- **autoveicoli Euro 0 e Euro 1/I** di tutte le alimentazioni (**benzina, diesel e gas**) e **Euro 2/II e Euro 3/III a gasolio** dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, tutto l'anno, nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni di Fascia 2 (in totale 562 Comuni);
- **autoveicoli a gasolio Euro 4/IV** dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, tutto l'anno, nei Comuni di Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). Dal 1° ottobre 2024 non si applica più l'esclusione per i veicoli dotati di FAP efficace;
- **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0** dal lunedì alla domenica a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) tutto l'anno in tutto il territorio regionale;
- **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1;
- **autobus cat. M3 per uso TPL Euro 0-1-2 a gasolio** su tutto il territorio regionale e per tutto l'anno, 24 ore su 24. Dal 1° gennaio 2024 divieto nazionale di circolazione delle cat. M2 e M3, TPL, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3/III compresa (articolo 4, DL n.121/2021).

Dal **1° ottobre 2025** entreranno in vigore progressivamente le limitazioni per gli **autoveicoli Euro 5/V a gasolio** in base alle diverse categorie (dal 1° ottobre 2025 per le autovetture, dal 1° ottobre 2026 per le categorie M2, N1 e N2 e dal 1° ottobre 2027 per tutte le altre categorie) nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Le limitazioni devono essere segnalate dai Comuni con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

I controlli delle limitazioni sono effettuati dalla polizia stradale e possono essere effettuati sia su strada sia attraverso l'utilizzo di dispositivi di rilevamento automatico, ai sensi del Codice della Strada. Le sanzioni, previste dall'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06 (da € 75,00 a € 450,00), spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Esclusioni e deroghe sono riportate puntualmente all'interno dell'allegato 1 della delibera n. 2634 del 24 giugno 2024.

La **sospensione delle limitazioni** della circolazione potrà essere stabilita per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteorologico o sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

La limitazione chilometrica MoVe-In

In alternativa alle limitazioni permanenti dei veicoli stabilite su fasce orarie e giornaliere è possibile optare per la limitazione chilometrica **MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti)** che consente di conteggiare i km percorsi dal veicolo inquinante in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale all'interno delle aree limitate, entro una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi

giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. Tutte le informazioni e la procedura di adesione sono disponibili sulla web application www.movein.regione.lombardia.it.

Le **soglie annuali** MoVe-In a partire dal 1° ottobre 2024 sono:

Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione	Ambito di applicazione	Cat. M1, M2 (Km/anno)	Cat. N1, N2 (Km/anno)	Cat. M3, N3 (Km/anno)
EURO 0 (ogni alimentazione)	Area 1 e 2	800	1600	1600
EURO 1/I (ogni alimentazione)	Area 1 e 2	1600	3200	3200
EURO 2/II (gasolio)	Area 1 e 2	3200	4800	4800
EURO 3/III (gasolio)	Area 1 e 2	5600	7200	7200
EURO 4/IV (gasolio)	Area 1	6400	8000	8000
EURO 5/V (gasolio)*	Area 1	10000	12000	12000

* in base al calendario di entrata in vigore delle limitazioni per le diverse categorie di veicoli euro 5/V gasolio:

- per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture): dal 1° ottobre 2025;
- per gli autoveicoli di categoria M2 e N1 e N2: dal 1° ottobre 2026;
- per tutti gli altri autoveicoli (cat. N3 e M3): dal 1° ottobre 2027.

SETTORE RISCALDAMENTO DOMESTICO

Riscaldamento domestico a biomassa legnosa

Le limitazioni previste da Regione Lombardia per i generatori di calore a biomassa legnosa sono:

<i>Divieti</i>	<i>Ambiti territoriali di applicazione delle limitazioni</i>	<i>Classe ambientale dei generatori</i>	<i>Data di vigenza del divieto</i>
Divieto di installazione	Tutto il territorio regionale	0, 1, 2 e 3 stelle	dal 1° gennaio 2020
Divieto di utilizzo	Tutto il territorio regionale	0, 1 e 2 stelle	dal 1° gennaio 2020

I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni aventi popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici. La sanzione in caso di inosservanza è quella prevista dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da € 500 a € 5.000).

Controlli sugli impianti termici e periodi di accensione

I **controlli** sugli impianti termici sono effettuati dalle province e dai Comuni > 40.000 abitanti (33 enti individuati tra Province e Comuni) che sono tenuti ad effettuare annualmente ispezioni pari ad almeno il 5% degli impianti censiti sul proprio territorio. In caso di mancati controlli, la L.R. n. 4/2023 (art. 21) ha disposto, per la stagione termica successiva a quella oggetto di accertamento, il subentro di ispettori individuati da Regione Lombardia, ferma restando, in capo agli enti competenti, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività sanzionatoria.

Inoltre, la DGR n. 2634/2024 ha dato indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del DPR n. 74/2013, di assumere ordinanze di **modifica del periodo di accensione** degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica e del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteorologiche che ne giustificano l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA Lombardia.

Le Polizie locali sono i soggetti ai quali i cittadini possono rivolgersi per **segnalazioni** di fumi molesti derivanti da impianti termici per eventuali accertamenti legati al tipo di combustibile utilizzato (posto il divieto di bruciare rifiuti o qualsiasi materiale diverso dalla legna vergine) o al tipo di impianto (conforme o non conforme).

SETTORE COMBUSTIONI ALL'APERTO

Abbruciamenti di residui vegetali

La norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all'aperto, rientrando tale pratica nella disciplina dei rifiuti. La deroga prevista a livello nazionale per i piccoli cumuli di materiale vegetale (< 3 metri steri/ettaro) è stata ulteriormente limitata dal DL n. 69/2023 che ha previsto il divieto di combustione dei residui vegetali anche per i piccoli cumuli nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10. Regione Lombardia ha esteso il divieto anche ai mesi di marzo e di ottobre e ha individuato l'ambito di applicazione nei comuni con quota altimetrica inferiore ai 300 m s.l.m.

Pertanto, in virtù di quanto sopra richiamato:

- nei territori dei Comuni aventi quota ISTAT **inferiore ai 300 m s.l.m.**, nel periodo dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno è vietato l'abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali (i grandi cumuli maggiori di 3 metri steri sono sempre vietati da norma nazionale), al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto (combinato disposto della norma nazionale e delle disposizioni regionali). Le uniche deroghe sono disposte dall'autorità competente per motivi di carattere fitosanitario;
- nei territori dei Comuni aventi quota ISTAT **superiore ai 300 m s.l.m.**, ricadenti nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10, nel periodo dal **1° novembre al 28 febbraio** di ogni anno è vietato l'abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono anche i mesi di **luglio e agosto** (norma nazionale).

Le **sanzioni** regionali e nazionali in caso di combustioni di soli residui vegetali di piccoli cumuli al di fuori dei periodi consentiti comporta una sanzione da 300 euro a 3.000 euro. In caso di combustione di residui vegetali in grandi cumuli o di altri materiali, le sanzioni sono stabilite a livello nazionale dal d.lgs. n. 152/2006.

Si richiamano i Comuni alle **buone pratiche alternative** all'abbruciamento di tali residui vegetali.

Combustioni all'aperto

Il D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale- prevede in generale il divieto di combustione all'aperto. Le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 255, 256 e 256 bis del TUA. Le combustioni all'aperto hanno un notevole impatto sulla qualità dell'aria e la presenza di materie plastiche, colle, vernici, metalli può aumentare considerevolmente le emissioni di inquinanti tossici per la salute.

Il controllo del territorio per contrastare le pratiche degli abbruciamenti (di qualsiasi tipo) si conferma essere una azione molto efficace per la riduzione delle emissioni inquinanti e a tutela della salute dei cittadini. Stime ARPA valutano infatti che un singolo rogo (2 metri di raggio e 4 m di altezza) possa emettere una quantità di PM10 pari all'uso giornaliero di 300.000 auto euro 5 diesel per andare e tornare dal lavoro (40 km) oppure all'emissione giornaliera dovuta al riscaldamento domestico di un comune di 40.000 abitanti oppure alle emissioni annuali di 1 inceneritore di rifiuti urbani (prendendo come riferimento la media emissiva di un inceneritore in Lombardia).

SETTORE GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI

La DGR n. 2634/2024 ha introdotto disposizioni per le aziende agricole in relazione agli **stoccaggi** e alla **distribuzione** degli effluenti zootecnici. Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 bis, della legge regionale n. 24/2006 (da € 500 a € 5.000). [Le specifiche, e le tabelle relative alle tecniche con le percentuali di riduzione delle emissioni di ammoniaca](#), sono riportate nella sezione relativa al comparto agricolo-zootecnico.

Stoccaggio degli effluenti zootecnici in fase liquida

Per le **nuove** strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto pari o superiore a 3.000 kg/anno è previsto l'obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027.

Per le strutture **esistenti** che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno è previsto l'obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029.

Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto pari o superiore a 25.000 kg/anno è previsto l'obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.

Distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45% (corrispondente all'incorporazione entro 12 ore);
- a partire dal 1° gennaio 2026: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiore a 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45% (corrispondente all'incorporazione entro 12 ore);

- a partire dal 1° gennaio 2025: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato;
- a partire dal 1° gennaio 2027: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65% (corrispondente all'incorporazione entro 4 ore);

Per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno inoltre è vietato l'uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029.

TUTTI I SETTORI

Limitazioni temporanee

Dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno possono entrare in vigore anche le limitazioni temporanee - che si attivano su due livelli - al verificarsi di episodi di perdurante accumulo degli inquinanti monitorati e gestiti [da Regione Lombardia tramite il sito InfoAria](#).

Le misure temporanee si attivano in tutti i Comuni della Provincia interessata in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³), ad esclusione delle misure relative al traffico veicolare che si applicano solo ai Comuni interessati con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2.

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo. Le sanzioni applicabili sono individuate dalla normativa regionale vigente e possono essere rafforzate da specifiche ordinanze emanate dai singoli Comuni.

Le misure di 1° livello si attivano dopo **due giorni** consecutivi di superamento mentre quelle di 2° livello dopo **sette giorni** consecutivi di superamento.

Le limitazioni temporanee dei veicoli inquinanti si attivano sempre al 1° livello dalle 7:30 alle 19:30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1/I di tutte le alimentazioni (incluso metano e GPL) e per i veicoli Euro 2/II, 3/III e 4/IV a gasolio. Oltre al settore traffico, le limitazioni temporanee prevedono anche il divieto di utilizzo di generatori domestici, a biomassa legnosa di classe inferiore a 4 stelle (in base al DM 186/2017), al 1° livello o a 5 stelle al 2° livello, divieto totale di combustioni all'aperto, divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, con deroga per iniezione e interrimento immediato.

Si invitano i Comuni, con particolare riferimento a quelli > 30.000 abitanti, per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, ad inserire nella home page del proprio sito istituzionale il collegamento al sito InfoAria <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home> per consentire ai cittadini di rimanere aggiornati circa lo stato di attivazione delle misure temporanee per la qualità dell'aria.

Maggiori informazioni sono reperibili al link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-temporanee> .

Fonte

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 2634 del 24/06/2024- BURL n. 26 del 28/06/2024 - seo

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al link:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale Montagna
Via del Gesù, 17 - 23100 Sondrio - Tel. 0342 530111
spazioREGIONE – e- mail: spazioregione_sondrio@regione.lombardia.it
www.regione.lombardia.it